



IL GIUDICE E IL DUBBIO

Gian Domenico Caiazza

Posso dirlo? Lo dico. Almeno, si comincia a parlare del "dubbio" nel giudizio penale anche al di fuori delle aule giudiziarie o universitarie. In questo sempre meno decoroso spettacolo che sta andando in onda da settimane intorno alla piccola cittadina di Garlasco, è perfino possibile cogliere qualcosa di buono. Con molto cinismo, lo riconosco, perché intanto questo bailamme ustiona e scortica la pelle delle persone che, loro malgrado, ne sono protagoniste: ma insomma, la congiunzione astrale sta di fatto determinando la miracolosa possibilità che media e pubblica opinione possano finalmente toccare con mano la ragione per la quale si è tramandato intatto fino a noi, dal Codice Giustiniano per oltre 1.500 anni, un principio fondativo della civiltà umana, tuttavia indigesto alla istintiva bulimia giustizialista dei più: "in dubio pro reo".

Una sentenza di condanna non può convivere con il dubbio. Si corre il rischio di lasciare impunito il colpevole, piuttosto che quello di condannare un innocente. Non c'entra nulla il precedente - immancabilmente evocato nelle polemiche di questi giorni - di Enzo Tortora, che subì una indagine e un processo di primo grado scandalosi, ma che fu assolto nei successivi gradi di giudizio. Qui si riaprono le indagini dopo alcuni lustri dall'omicidio, mentre un "colpevole" sta finendo di scontare la condanna definitiva. Sarebbe già uno scenario scioccante se quel colpevole fosse stato giudicato tale senza contrasti; ma è semplicemente insopportabile, quando quel colpevole è stato assolto in primo e secondo grado di merito, e poi condannato non per la sopravvenienza di elementi di prova nuovi, ma per avere la Corte di Cassazione ritenuto illogica e contraddittoria la motivazione delle assoluzioni, sul medesimo compendio probatorio.

Una evidente incompatibilità con la regola della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio". Tanto è vero che a partire dall'agosto del 2017 il nostro codice non consente più al Pubblico Ministero di impugnare in Cassazione una doppia conforme assolutoria solo mettendo in discussione la logicità della motivazione. Una riforma ancora insufficiente, ma già significativa. Se non si denunciano vizi di violazione di legge (processuale e sostanziale), la doppia assoluzione è inoppugnabile. Il ricorso in Cassazione contro l'assoluzione di Stasi sviluppò sei motivi di censura, ma tutti e solo sulla logicità della motivazione. Se questa (così colpevolmente tardiva) riforma fosse stata in vigore all'epoca, Alberto Stasi sarebbe un cittadino innocente.

Ecco, dunque, che questo formidabile impazzimento mediatico si spiega bene: non è solo la morbosa ambizione di vedere infine svelate le identità del possibile assassino impunito, quanto soprattutto l'autentico sentimento di orrore di fronte alla possibilità di dover prendere atto che un innocente ha dovuto scontare 16 anni di carcere. E quindi ora tutti a recitare "in dubio pro reo". Bene. Sempre che si comprenda anche il corollario di quel principio: la verità che si costruisce in un processo penale ha una vita parallela rispetto alla "Verità" storica dei fatti. La verità processuale è, inevitabilmente, una verità posticcia, una ricostruzione postuma - la più plausibilmente verosimile - costruita sull'assemblaggio di testimonianze, documenti, cognizioni scientifiche che il giudice dovrà ricomporre nel rispetto delle regole processuali, e di quelle della logica e del buon senso.

Bisogna saper accettare questi limiti insuperabili propri del processo penale, e rispettarli. Il dubbio che vincola il Giudice, infatti, non sarà mai un dubbio assoluto, paralizzante perché come tale umanamente insuperabile; ma un dubbio, appunto, "ragionevole", cioè parametrato su ciò che il processo, rispettando rigorosamente le proprie regole, ha saputo ricostruire di una verità storica nota solo all'autore del reato ed alla vittima. C'è tanto su cui riflettere, questa settimana, su PQM. Buona lettura!



THE GARLASCO SHOW

Ovvero: tutto ciò che non dovrebbe mai accadere
(e invece accade) in un processo penale

La conversazione

PARLA VITELLI, IL GIUDICE CHE ASSOLSE STASI

Alberto de Sanctis

Il dott. Stefano Vitelli è stato il giudice che ha assolto Alberto Stasi nel primo grado di giudizio, sentenza confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano ed annullata dalla Corte di Cassazione che ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello. Non intendiamo qui replicare un "simulacro" del processo già celebrato, anche perché le indagini in corso potrebbero incidere sul "giudicato" che vede oggi Alberto Stasi condannato per omicidio. Preferiamo, invece, prendere le mosse da questo caso giudiziario per fare delle riflessioni sul ruolo del giudice e sui criteri che disciplinano la sua decisione. Il criterio del "ragionevole dubbio", che impone al giudice di assolvere, è una "formula di stile" che serve a giustificare le condanne o un principio vivente che deve "inchiodare" il giudice alla sua coscienza e alle sue responsabilità?

Segue a pag. II

Un equilibrio fragile

LA PROVA SCIENTIFICA E IL RAGIONEVOLE DUBBIO

Lorenzo Varetto

Dopo molti anni si ritorna a parlare, e magari anche a sparare, dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Insieme con due colleghi ero stato incaricato dal GUP di Vigevano di una perizia disposta nel corso dell'abbreviato e così, acquisendo con una certa cautela le notizie di questi giorni, mi sono ritrovato a meditare sulla prova tecnica, sui suoi limiti, sul ruolo del perito e sui limiti del suo giudizio.

La medicina legale è una disciplina peculiare: mentre gli ingegneri e i contabili possono riuscire a portare certezze nelle aule di giustizia, il giudizio del medico è caratterizzato da una forte componente interpretativa basata su dati oggettivi spesso precari. L'interazione tra il corpo umano ed una violenza esterna non è mai costante: non esiste un corpo umano uguale ad un altro e la variabilità degli atti violenti è infinita.

Segue a pag. II

Garlasco e dintorni

IL SONNO DEL PROCESSO INDIZIARIO GENERA MOSTRI

Luca Marafioti

Come in ogni *cause célèbre*, nel caso Garlasco ce n'è per tutti i gusti, palati più o meno fini. Sembra impossibile sottrarsi alla tentazione di dire la propria, dinanzi alla generalizzata sete di ragguagli, spesso "drogata" dai mezzi di informazione. La gente vuole mettere la sera la testa sul cuscino tranquilla: errori giudiziari non ce ne possono essere e i colpevoli di gravi delitti sono assicurati alla giustizia. Ma, a turno e in ordine sparso, intervengono opinionisti, giornalisti, inquirenti in servizio e in pensione, criminologi, medici legali, magistrati, avvocati difensori, cronisti e giuristi di vario rango ed estrazione e, perfino, il Ministro della Giustizia. I commenti accompagnano stillicidio di notizie, ridda di illazioni, enfasi dei colpi di scena. Cautela e riserbo sarebbero d'obbligo.

Segue a pag. III

LA CONVERSAZIONE

PARLA STEFANO VITELLI IL GIUDICE CHE ASSOLSE STASI

«Cosa significa “meglio un colpevole fuori che un innocente dentro”? Pensate a Stasi, comunque vada, e allora così lo capirete»

Alberto de Sanctis*

SEGUE DALLA PRIMA

È sicuramente un principio giuridico “vimente”, come ho detto in più occasioni. Prima ancora che un principio giuridico, secondo me, è un principio culturale ed etico. Nei casi di concreta incertezza, ovviamente dopo aver approfondito in maniera scrupolosa e attenta tutto il materiale istruttorio, il giudice deve assolvere, con il rischio di avere un colpevole fuori ma così evitare un altro rischio, intollerabile per uno Stato liberaldemocratico, di avere un innocente dentro.

L'assoluzione è una sconfitta per lo Stato?

No, anzi, è una vittoria. È una vittoria di uno Stato liberaldemocratico, virtuoso, che conosce i propri limiti, che sa che la verità assoluta non è di questo mondo. Ho scritto un piccolissimo contributo a cui tengo molto (“Il saggio contadino cinese e il giudice del ragionevole dubbio”, giurisprudenza penale web, 2025, ndr). È la parabola di un contadino che deve aiutare a far crescere la pianta, pulire, annaffiare, ma non deve forzare il processo di crescita. Un giudice che alla fine di uno scrupoloso, attento e non inerte processo di verifica dell'ipotesi accusatoria giunga a dire “la pianta è cresciuta” e l'imputato è da assolvere è un po' come il contadino cinese che alla fine fa crescere la pianta con scrupolo e attenzione, sfruttando il potenziale della natura, però rispettando ciò che la natura gli ha consentito di fare. Ecco,

in questo senso profondo ritengo, quasi paradossalmente, che il ragionevole dubbio non è una sconfitta ma è proprio una vittoria.

Il giudice che assolve può indicare ipotesi investigative alternative o così facendo rischia di esercitare poteri istruttori tipici di un sistema inquisitorio?

Il giudice deve essere terzo. Non deve avere un'intuizione della verità ed utilizzare il processo, seppure in buona fede, per avere conferma della propria ipotesi. Non sarebbe più un giudice terzo. Non deve però nemmeno essere inerte e deve vedere se ci sono delle lacune istruttorie. Deve garantire che il processo venga svolto in maniera corretta, per esempio nella conduzione dell'esame e controesame dei testimoni. È un delicato equilibrio, che poi è l'equilibrio a cui si riferisce Mencio, filosofo cinese aderente al confucianesimo e autore del racconto a cui ho fatto riferimento prima. Il giudice non deve essere un contadino che estirpa i semi ma nemmeno essere un contadino inerte che non annaffia e non pulisce la terra. Sarebbe una passività non virtuosa.

Contro la “doppia conforme” assolutoria (Alberto Stasi è stato assolto in primo grado e in appello) il pubblico ministero propone ricorso per Cassazione. Sei motivi, tutti di denuncia del vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Se quel processo fosse stato celebrato qualche anno dopo, con



la riforma del 2017, il pubblico ministero ai sensi dell'art. 608 comma 1 bis c.p.p. non avrebbe potuto fare ricorso per Cassazione e la sentenza di assoluzione sarebbe divenuta irrevocabile. Non le pare un paradosso o comunque uno scherzo del destino?

Mi piace dire questo, anche alla luce delle recenti polemiche che sono sorte dalle mie dichiarazioni e da un commento del Ministro della Giustizia. Sicuramente lo strumento della doppia conforme è uno strumento che il legislatore può perfezionare e modellare ancora meglio nel senso di valorizzare il ragionevole dubbio ma paradossalmente, nell'ottica ancora più generale, mi viene da farle una provocazione: c'è la doppia conforme, che impedisce il ricorso per Cassazione per vizi motivazionali, ma se i giudici dentro di loro non hanno un'idea forte e granitica del “ragionevole dubbio” hanno un motivo per spaventarsi all'idea di assolvere. Ed allora per arrivare alla doppia conforme bisogna che ci siano due giudici che arrivino all'assoluzione per la vecchia “insufficienza di prove”.

Cosa ci insegna, sotto questo profilo, la vicenda di Alberto Stasi?

Agli addetti ai lavori ma soprattutto ai giornalisti, all'opinione pubblica, ai giovani, servono delle storie, delle storie che siano emblematiche. Cos'è il ragionevole dubbio? Cosa significa “meglio un colpevole fuori che un innocente dentro”? Che frasi sono? In questo mondo frettoloso, dove si dice



Il Macaron

CONDANNA STASI: quando la Cassazione si prese il merito

L. Z.

tutto e il contrario di tutto, rischiano di essere parole vuote. Ed allora pensate a Stasi, comunque vada. E allora lo capite cosa vuol dire “meglio un colpevole fuori che un innocente in carcere”, sia pure in termini problematici. Io rispetto il giudicato formale come rispetto le indagini in corso, però avete bisogno di una storia vera e complicata? Prendiamo Stasi e riflettiamo sul ragionevole dubbio. Quindi la doppia conforme, sì, può essere un rimedio del legislatore, ma più a monte dobbiamo noi tutti essere consapevoli che quando giudichiamo in primo grado o in secondo grado, nei casi di obiettiva incertezza, si deve assolvere.

In una vicenda come quella di Garlasco è facile per un giudice rimanere impermeabile alle pressioni massmediatiche e alle aspettative della Procura?

Non è facile ma bisogna farlo. Bisogna chiudere la porta e il cervello alle difese, alle parti civili, ai pubblici ministeri, alle pressioni mediatiche. Però mi faccia dire una cosa, perché altrimenti sono belle parole che non servono praticamente a niente. Noi tutti, ma proprio tutti, abbiamo una componente narcisistica, di amor proprio, di auto-compiacimento. Ce l'hanno tendenzialmente anche i magistrati. Allora di fronte a un caso mediatico dove si finisce sui giornali, si finisce sulle televisioni, questa naturale componente emerge in modo evidente. Esserne consapevoli è fondamentale perché ti porta a dire “attenzione, la devo gestire, la devo governare, devo stare attento che non mi porti fuori strada, che non incida così pesantemente sul mio equilibrio”. Guardi che se tu sei consapevole di questo hai già fatto l'80% della strada virtuosa.

*Avvocato penalista

Lorenzo Varetto*

SEGUE DALLA PRIMA

LA PROVA SCIENTIFICA E IL RAGIONEVOLE DUBBIO

A differenza del matematico, quindi, il medico legale si trova nella scomoda posizione di chi deve non solo raccogliere i dati oggettivi in maniera precisa, ma anche interpretarli sulla base di conoscenze scientifiche spesso non omogenee. Questo margine di interpretazione è esposto all'influenza del pregiudizio, delle suggestioni, dei sentimenti. È a mio parere inutile pensare di essere immuni da queste interferenze: esse sono in tutti noi e dobbiamo farci i conti. Nel corso dello svolgimento di una perizia dovremmo chiuderci in un convento e non leggere giornali, ma già leggendo gli atti di un procedimento è inevitabile che nella nostra mente si insinuino un giudizio preconstituito. Occorre però evitare che il giudizio preconstituito ci porti a valorizzare tutti quei dati che lo confortano trascurando quelli di segno opposto, e questo è l'esercizio intellettuale più difficile e faticoso. Il pregiudizio può essere combattuto instaurando una sorta di contraddittorio con un alter ego avversario. Può apparire ridicolo, ma di fronte a due ipotesi alternative è utile verificare la fondatezza del proprio pregiudizio e poi quella di un pregiudizio opposto; lo si fa per esempio andando a ricercare nella letteratura scientifica i contributi più favorevoli all'uno e poi all'altro ed infine confrontandoli. Non è raro che l'alter ego avversario vinca.

Le suggestioni esterne sono un po' più facili da combattere: basta non frequentare i cosiddetti social e non leggere le cronache riportate dai giornali e già ci si può costruire una certa impermeabilità dalle influenze esterne. L'insidia più grave sta nei sentimenti, che sono radicati nella profondità del

Il giudizio del medico è caratterizzato da una forte componente interpretativa

nostro animo, tanto da non poter mutare nel corso di una perizia. Amore, simpatia, avversione o odio nei confronti di determinate categorie dell'umanità condizionano la nostra vita quotidiana; rendono tutti noi forzatamente imperfetti ed i nostri giudizi non troppo affidabili. I pregiudizi che ne derivano sono i più difficili da combattere.

Molto utile è il confronto con altre persone all'interno di un gruppo di lavoro. Risolti, o almeno ridimensionati, questi problemi, ci si trova a formulare un giudizio da portare in un tribunale. A differenza di altre fonti di conoscenza del giudice, la prova tecnica una volta formata ben difficilmente può essere soggetta ad una revisione critica; essa finisce per

essere un macigno inamovibile dalla base del pensiero logico del giudicante e può avere conseguenze disastrose. Il perito deve quindi non solo esporre il proprio risultato ma anche la cornice di incertezza che lo circonda.

In medicina legale sono pochissime le nozioni completamente sicure e pertanto un margine di dubbio rappresenta, con qualche eccezione, la regola. Stabilire se si tratti di dubbio ragionevole o no potrebbe - o forse dovrebbe - essere compito del giudice. Tuttavia esiste uno scoglio pressoché insormontabile, la barriera culturale interposta tra la medicina e il diritto. I medici legali possiedono nozioni solo rudimentali del diritto; situazione pericolosa perché si è invogliati a trasformare la prova tecnica in sentenza. Dai magistrati non si può pre-



tendere la capacità di interpretare nozioni scientifiche complesse e a volte controverse. Occorrerebbe un bravo divulgatore, capace di semplificare i concetti senza essere semplicistico, ma questo compito è ulteriormente arduo e non tutti ne sono capaci. Un insegnamento prezioso mi fu impartito da un giudice eccellente per cultura, equilibrio e spirito pratico. In un convegno disse che a loro (magistrati) poco importa delle finanze culturali, ma è essenziale sapere se il perito è in grado di portare un sostegno tecnico all'ipotesi di accusa e quale sia il peso di questo sostegno. Percorso logico semplificato ed efficace, che forse può semplificare

anche l'accertamento del ragionevole dubbio. Chissà se l'Intelligenza Artificiale potrà venire in soccorso. Non dovrebbe avere sentimenti, quindi avrebbe le carte in regola per essere un buon giudice o un buon perito. Immagino un computer con una tastiera dedicata a ciascun reato. Premo, per esempio, il tasto “rubata mela”, inserisco gli atti del procedimento, testimonianze, fotografie, filmati ed il marchingegno, tenuto in debita considerazione il ragionevole dubbio, mi dice se c'è stato un reato, chi l'ha commesso e qual è la pena appropriata.

*Medico legale

L'INTERVISTA

IL PROCESSO-SPETTACOLO PARLA ALESSANDRO BARBANO

Il Direttore de *L'Altra Voce* condanna la ricerca di un capro espiatorio
«Si cerca un bersaglio mediatico da esporre sulla pubblica piazza»

Francesco Iacopino*

La vicenda di Garlasco porta in emersione tutte le deformazioni della giustizia in Italia: la componente emotiva della piazza, quella spettacolare dell'informazione, l'allestimento dell'aula mediatica, la celebrazione del processo sociale, la "contaminazione" di quello penale. Ne abbiamo parlato con Alessandro Barbano, Direttore de *L'Altra Voce*, già Direttore de *Il Messaggero*, *Il Riformista*, *Il Mattino* e autore de «*L'Inganno*» e «*La Gogna*».

Direttore Barbano, partirei dalla spettacolarizzazione mediatica che si attiva per i fatti di cronaca giudiziaria. Qual è il confine tra il diritto all'informazione e la morbosa curiosità sociale?

Il confine è molto labile e non riguarda tanto l'oggetto dell'informazione, ma il metodo. La cronaca nera e la cronaca giudiziaria sono centrali nei processi di maturazione dell'opinione pubblica. L'elemento patologico è la modalità morbosa e la replicazione del processo che avviene in sede mediatica. In questo processo parallelo manca, oltre a tutta la tecnica processuale, un elemento fondamentale che è il dubbio. Qui c'è un problema di inadeguatezza della formazione, dell'etica e della deontologia della classe giornalistica che acquisisce le notizie e le trasmette. Si ritiene spesso che i fatti di cronaca siano maneggiabili da chiunque, ignorando che attorno alle vicende della cronaca giudiziaria e della nera si maneggiano valori essenziali per una comunità e per una democrazia.

Quanto l'aspettativa di un colpevole, quale tranquillante sociale spinge gli investigatori verso la ricerca di un capro espiatorio purché sia?

Tutte le volte in cui un fatto di cronaca diventa il caso mediaticamente rilevante, si attiva

nel sistema giudiziario una sorta di reazione autoimmune. La macchina dell'investigazione si sente chiamata a dare una risposta di efficienza alla domanda di giustizia che viene dalla piazza. Il rischio in queste vicende è di imboccare la via che porta al risultato quale che sia, al colpevole quale che sia, il primo che è possibile trasformare in un bersaglio mediatico da esporre sulla pubblica piazza per soddisfare la fame di giustizia e produrre quella catarsi che, un grande antropologo come René Girard, chiama la "sindrome del capro espiatorio".

I social network e i talk show sono le aule post-moderne di una giustizia inquisitoria che trascura la presunzione di innocenza. Perché non riusciamo a risalire dal buio della ragione neppure di fronte alla nuda aritmetica degli errori giudiziari?

L'errore giudiziario si produce sul terreno del giudicante e, quindi, sul terreno di quel filtro che la giustizia dovrebbe assicurare anche di fronte all'avvitamento del sistema nella logica del capro espiatorio. Dovrebbe essere in grado di disinnescarlo, di riconoscerlo, di smascherarlo e invece così non è. Qui entra il principio del ragionevole dubbio che è lo strumento straordinario che la giustizia ha per sottrarsi a questo rischio. Un patrimonio metodologico non solo del processo penale, ma è un principio fondamentale della democrazia liberale, perché è il principio che mette la democrazia nel rapporto con il limite e con la coscienza della finitezza dei suoi mezzi. Una democrazia che accetta il ragionevole dubbio accetta la sua imperfezione e, quindi, diventa - come direbbe Churchill - il migliore dei sistemi possibile, ancorché imperfetto. La democrazia che rifiuta il ragionevole dubbio si pone l'obiettivo di raggiungere la perfezione e nega se stessa.

Per la Costituzione è "meglio un colpevole fuori che un innocente in carcere".

Il sentire sociale, che va in direzione opposta, sembra oramai contagiare anche la giurisdizione. Emblematica proprio la vicenda di Garlasco, se è vero che neppure la "doppia conforme" di assoluzione è valsa a fondare il ragionevole dubbio.

Il ragionevole dubbio presuppone quella che io chiamo l'indifferenza all'esito del giudicato, che è una cosa ancora più ampia della terzietà, perché è indifferenza all'esito del giudicato, cioè vuole dire che la giustizia riconosce il suo verdetto di assoluzione o di colpevolezza, allo stesso modo, come un risultato della sua azione. Quando manca questa indifferenza e, quindi, la giustizia si assegna uno scopo, il rischio diventa altissimo di un giudicato falso. Nel caso di Garlasco, la Corte approda a un esito che è irragionevole secondo logica, perché rilegge in una chiave diversa le prove indiziarie ritenute insufficienti dai giudici di merito, e ne fa oggetto di una costruzione colpevolista. È chiaro che in tal modo il ragionevole dubbio viene calpestato *ab origine*, perché quando si approda ad un verdetto di condanna dopo due verdetti di assoluzione, il principio viene negato, non esiste più.

La bulimia mediatica e l'aspettativa di punizione condizionano la verginità cognitiva del Giudice e pure la sua serenità di giudizio, mentre la fedeltà al diritto richiede il coraggio che fu di Michele Morello, Giudice di Enzo Tortora.

Nel caso Tortora ci fu una macchina della giustizia infernale che aveva stabilito l'obiettivo di provare la sua colpevolezza per legittimare il suo errore iniziale, e quindi si sentiva dentro una contesa politico-mediatica che metteva in discussione la stessa legittimazione dell'azione penale. E lì solo la statura di un magistrato come Morello poteva ribaltare una fatwa collettiva e smontare con il coraggio della sua solitudine l'assunto di colpevolezza. La solitudine è



una virtù. È la virtù del giudicante, io dico il primato del giudicante, ed è l'autorità di ultima istanza del sistema. Il travaglio personale del giudice di fronte alla ricerca della verità e la consapevolezza dei limiti e della finitezza del suo giudizio, costruiscono l'architettura di una garanzia che la giustizia rappresenta per il cittadino, di una garanzia democratica. In questa direzione vedo due riforme necessarie. La separazione delle carriere, perché assicura o, quantomeno coltiva, promuove, il primato del giudicante, che non è una posizione di privilegio, ma è una posizione di responsabilità che il Giudice assume rispetto all'esito finale che la giustizia propone, ai suoi rischi e alle sue garanzie. L'appellabilità delle sentenze di primo grado, un meccanismo di tutela che ha a che fare con la finitezza della giustizia: si tratta di un principio sacrosanto, che riguarda proprio il limite che la giustizia deve darsi nel rapporto investigativo e autoritativo con il cittadino.

Ne usciremo?

Qui sicuramente c'è l'impegno dei media. Ne usciremo se riusciremo a costruire una cultura diversa. Una cultura che non è "del risultato", ma che fa del processo l'essenza della democrazia e quindi del dubbio e del limite.

*Avvocato penalista

Luca Marafioti*

SEGUE DALLA PRIMA

GARLASCO E DINTORNI IL SONNO DEL PROCESSO INDIZIARIO GENERA "MOSTRI"

Tacere appare, però, difficile, almeno quanto stare appresso alla girandola di informazioni e convivere con possibili verità doppie, se non addirittura triple e assai poco compatibili tra loro. Bisognerebbe staccarsi dalla mischia, evitare il più possibile di trinciare giudizi anticipati di colpevolezza o tardiva innocenza. Mentre, al posto di vecchi condannati e nuovi sospettati, sul banco dovremmo oggi collocare il "vero" imputato: un sistema giudiziario capace di moltiplicare i "mostri". Toccherà forse agli storici stabilire se le colpe vadano attribuite in misura eguale oppure diversa a leggi e/o uomini chiamati ad interpretarle, sulla scia della polemica che vide contrapposti Verri e Manzoni intorno al processo agli untori. La mala figura del nostro sistema processuale solleva, comunque, quesiti inquietanti. Sorprende l'*overturning* di doppie assoluzioni, ancor più se basate sull'esame integrale del fascicolo dell'indagine, giacché emesse con giudizio abbreviato in primo grado, confermato in appello. Duplice verdetto di innocenza annullato su ricorso di un'accusa la cui inchiesta era stata sconfessata. E la Cassazione che sovrappone una propria lettura delle carte, anziché registrare il ragionevole dubbio, ridotto a sterile formuletta. Modo di procedere che privilegia l'accusa e segna la disgrazia giudiziaria di Stasi, ma di regola negato a migliaia di imputati in base a sempre più angusti limiti del controllo di legittimità sulla motivazione. Adesso, sbandierato nella piazza mediatica, il convulso tentativo di rimettere in discussione un'inchiesta prima seccamente scon-

fessata, poi assurdamente premiata e ormai probabilmente culla di un imperdonabile errore giudiziario. I più politicizzati potrebbero parlare di guerra tra Procure vecchie e nuove, ma simile approccio soddisfa ben poco. Nulla esclude, infatti, che si gettino i mattoni per ulteriori errori giudiziari; se ne odono inquietanti i rulli di tamburo. Meri indizi, labili e incerti, se non inesistenti elevati al rango di vere e proprie prove decisive, sulla base delle notizie che filtrano, rimbalzano e si amplificano sulla stampa. Ad essi si affiancano mirabolanti ed incontrollate ipotesi, in una sorta di strana gara a chi la spara più grossa, contribuendo a creare un groviglio inestricabile. Nel frattempo, interrogatori *ad eruendam veritatem*. Dell'indagine rischia di residuare solo la veste formale e la micidiale potenza distruttiva, senza alcuna sostanza. L'inquisizione generale non risparmia nessuno dei possibili coinvolti, fabbricandone addirittura alcuni di pura fantasia. Allo sbando segreto investigativo e concetto di prova, alle ortiche presunzione d'innocenza e ragionevole dubbio. L'insana e voyeuristica passione per i *cold cases* all'italiana ha preso la mano, pronta a generare nuovi presunti colpevoli, sempre all'ombra di processi meno che indiziari. Nell'assurdo scenario inquisitorio, il giudicato di condanna di Stasi e, perfino, lo stesso condannato



definitivo si aggirano come altrettanti *dead man walking*. Svelano il paradosso e denunciano l'ipocrisia del percorso di rieducazione penitenziaria intrapreso da un probabile

innocente, *en attendant* nuovi mostri che lo affianchino o sostituiscano.

*Ordinario di procedura penale

IL CASO

PROCESSO GARLASCO LA SCHEDA

L'accusa, le date, le sentenze, il colpo di scena: cosa bisogna sapere

Marianna Caiazza*

L'imputato

Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, Chiara Poggi.

L'accusa

Quella di aver cagionato la morte di Chiara Poggi colpendola al capo ed al volto con reiterati colpi inferti con un corpo contundente, così determinando la lacerazione dell'encefalo, la contestuale frattura con sfondamento del cranio e numerose lesioni contusive al capo e al viso; lesioni da cui derivava la morte. Secondo l'accusa, il reato di omicidio volontario sarebbe ulteriormente aggravato dall'aver agito con crudeltà in ragione del numero e dell'entità delle ferite.

Le date:

13 agosto 2007 – Chiara Poggi viene uccisa nella sua casa di Garlasco.

31 ottobre 2008 – La Procura di Vigevano chiede il rinvio a giudizio di Alberto Stasi.

17 dicembre 2009 – Alberto Stasi, giudicato in rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Vigevano, Stefano Vitelli, viene assolto per non aver commesso il fatto. A parere del giudice, anche a seguito delle integrazioni istruttorie da lui disposte (4 nuove perizie, di cui una medico-legale, una informatica, una chimica ed una scientifica deputata alla simulazione degli avvenimenti) rimarrebbe "un complessivo quadro istruttorio da considerarsi contraddittorio ed altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'imputato secondo la fondamentale regola probatoria e di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Questa finale regola probatoria e di giudizio rappresenta non solo l'attuazione di fondamentali principi costituzionali ed un imprescindibile pilastro di uno stato liberal/democratico (nel senso più alto e nobile), ma anche e prima ancora un naturale richiamo etico per ogni uomo giusto e ragionevole".

6 dicembre 2011 – La Corte di Assise di Appello di Milano conferma la sentenza di primo grado impugnata dalla Procura e dalla Parte Civile. Secondo i giudici gli elementi sottoposti al loro vaglio non offrono una ricostruzione di una realtà solida ed incontrovertibile: vi è un quadro di insuperabile approssimazione e di congetture, caratterizzato da indizi "che non accedono alla soglia della gravità perché non resistono alle obiezioni". E, se così è, "non è logicamente deducibile un fatto ignoto da un fatto a sua volta solo ipotetico". Quanto alle ipotesi alternative alla non provata responsabilità di Stasi, queste secondo la Corte "non sono eventualità remote, ma riguardano scenari alternativi dei quali la presenza della bicicletta nera da donna fuori l'abitazione della vittima potrebbe costituire un elemento costitutivo. Scenari attraversati da altri protagonisti, e che forse sono stati caratterizzati da progressioni criminose non esplorate, e quindi rimaste ignote. Se però il ragionamento giuridico confonde l'ignoranza del fatto con l'inesistenza del fatto giunge a conclusioni inaccettabili".

18 aprile 2013 – La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso della Procura e delle Parti Civili, dispone l'annullamento della sentenza di assoluzione ed il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Milano. Secondo i giudici di legittimità, la Corte di Appello ha errato nel metodo, svolgendo una "lettura atomistica dell'indizio, visto isolatamente e valutato autonomamente, in quanto non portatore di specifica e decisiva capacità indiziante, e non nella sua positività, parziale o potenziale, di efficienza probatoria, da valutare in coordinamento con altri indizi". Alcuni elementi, poi, sarebbero stati svalutati o non approfonditi. Occorre quindi una nuova analisi di tutti gli elementi conoscitivi acquisiti al processo, con adeguata verifica della resistenza del risultato probatorio a spiegazioni diverse e ad ipotesi ricostruttive alternative.



17 dicembre 2014 – Il giudizio di appello "bis" si conclude con la condanna di Alberto Stasi alla pena di 16 anni di reclusione, esclusa l'aggravante contestata ed operata la diminuzione per la scelta del rito abbreviato. La Corte territoriale arriva a ribaltare le due assoluzioni anche a seguito di una nuova attività istruttoria (accertamenti genetici, escussione di nuovi testimoni, acquisizioni documentali) dalla quale, secondo i giudici, si ricaverebbe "con la dovuta necessaria certezza" la penale responsabilità dell'imputato.

Com'è finita:

Il 12 dicembre 2015 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'imputato – che chiedeva l'annullamento della sentenza – nonché quello della Procura Generale – che lamentava il mancato riconoscimento dell'aggravante della crudeltà. Secondo i giudici di legittimità la sentenza è immune da vizi, e quanto all'aggravante "la mera reiterazione dei colpi inferti, anche con uso di arma bianca, non può determinare la sussistenza della aggravante della crudeltà, se tale azione non eccede i limiti naturali rispetto all'evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, fine a se stessa". Contro la condanna definitiva, nel 2017 è stato presentato un ricorso straordinario per errore di fatto sul presupposto che non sarebbero state assunte alcune prove testimoniali decisive – ricorso poi respin-

to dalla Corte di Cassazione – e nel 2020 è stata depositata una richiesta di revisione, anch'essa respinta, posto che secondo i giudici "gli elementi fattuali che si vorrebbero provare con le prove nuove non sono stati comunque ritenuti idonei a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, debba essere prosciolto". Alberto Stasi sta scontando la pena nel carcere di Bollate.

Ma è finita?

Nel 2016 la difesa dell'imputato ha presentato una nuova perizia sulle tracce di DNA individuate sotto le unghie di Chiara Poggi, non appartenenti a Stasi e compatibili con altro profilo genetico. La Procura di Pavia ha dunque svolto accertamenti nei confronti di Andrea Sempio, poi destinatario di una richiesta di archiviazione della Procura e di un conseguente provvedimento del GIP di Pavia, Fabio Lambertucci, nel marzo 2017: "È radicalmente priva di attendibilità la consulenza tecnica sul materiale genetico offerto dalla difesa Stasi". Per il giudice il reperto è inutilizzabile, degradato, e dunque impossibile da confrontare con un profilo genetico per definire un'ipotesi di identità. E se anche il DNA coincidesse con quello di Andrea Sempio, il GIP condivide le considerazioni della Procura, secondo cui questo potrebbe "ben posizionarsi sulle unghie di Chiara Poggi in via mediata per il fatto che entrambi usavano il computer fisso in casa Poggi"; d'altra parte non vi sarebbe movente, e "non si comprende per quale assurdo motivo Sempio avrebbe dovuto, senza compiere alcun tentativo di avvicinamento alla ragazza, ucciderla con modalità così brutali ed efferate".

Dall'11 marzo 2025 Andrea Sempio è di nuovo indagato, e quel medesimo tema del DNA sotto le unghie della vittima sembrerebbe oggetto di nuovi accertamenti peritali. Il 21 maggio la Procura di Pavia ha inoltre rilasciato nientemeno che un comunicato stampa a firma del Procuratore Fabio Napoleone per comunicare all'opinione pubblica – vero interlocutore, ahinoi – che alcune impronte rinvenute all'epoca dei fatti ma ritenute "non utili" sarebbero state nuovamente esaminate dai consulenti di parte oggi incaricati e, "alla luce delle nuove potenzialità tecniche a disposizione, sia hardware che software, l'impronta 33, evidenziata mediante l'impiego della nindrina, è stata lasciata dal palmo destro di Sempio Andrea, per la corrispondenza di nr. 15 minuzie dattiloscopiche".

*Avvocato penalista

IL RACCONTO POSSIBILE DELLA GIUSTIZIA

Giuseppe Belcastro*

“Parlami di Garlasco senza parlarmi di Garlasco”, direbbe uno pratico dei social media. E a ben vedere, farlo è imperativo, se ci si vuole confrontare con qualche speranza di lucidità con quella che campeggia ormai ovunque, da alcune settimane, come la notizia del giorno (e pure del giorno dopo). È la regola aurea, in altri termini, salvo a rischiare di levare una voce destinata a diventare indistinguibile in un coro divenuto oramai troppo assordante. Proviamoci.

La prima cosa che questa storia racconta è che un punto, nel mondo della Giustizia, è sempre tendenzialmente una virgola e che, dunque, parlare smodatamente di processi (specie in corsa), non solo è sterile, ma spinge le parole sul terreno friabilissimo della congettura: parole buone, insomma, ad acchiappare commenti, like e nulla più. Non si vuol dire che il processo penale non arrivi a una conclusione normalmente stabile, ovviamente; ma non si può trascurare che appartiene alla natura stessa del sistema – e dunque all'armamentario che esso appresta per l'accertamento di fatti e responsabilità – l'idea che tra l'approdo della vicenda processuale e ciò che è davvero accaduto non sia prevista la riconciliazione assoluta. I fatti che il processo esamina ci sono stati, ma non ci sono più, tanto che si prova a "ri-costruirli" con un'operazione, appunto, che non garantisce il risultato. Non dovrebbe allora stupire che, persino dopo decenni,



quello che era apparso vero possa rivelarsi un inganno o, comunque, che valga la pena ritornarci sopra.

E questo racconta la seconda cosa, attraverso una domanda: perché allora tanto clamore se il verdetto di un vecchio caso torna in gioco? Mi pare per almeno due ragioni. La prima è l'immanente desiderio, che alberga nell'animo della collettività, di affidare la tranquillità della convivenza civile ad un sistema infallibile che individui con certezza

le colpe e rimargini con decisione le ferite del delitto. La seconda ha a che fare invece con il modo in cui la storia di un processo è stata raccontata, specie a coloro che, con le cose del processo, non hanno un confronto quotidiano. E qui il tema si complica, perché non più del processo o della giustizia si sta parlando, ma della informazione d'intorno, vale a dire di come, ma anche di quando, quella storia viene propinata (che è poi l'idea fondante di PQM).

Come. Rullo di tamburi, titoli fantasiosi, esasperazione di particolari inutili e talvolta al limite dell'autentico, amplificazione senza filtro di voci incontrollate, persino di esperti (che però con le carte del processo non sono nemmeno stati nella stessa stanza), relazioni dietrologiche tra fatti tra loro scollati. Sono alcuni degli ingredienti con cui si ha a che fare quotidianamente e che sovrastano qualsiasi (pur esistente) tentativo di narrazione sobria, destinata a capitolare per essere più complessa e assai meno accattivante. Quando la narrazione del processo è una sconosciuta, dimenticata da tempo, rannicchiata in un angolo ad opera della sorella maggiore che la ha definitivamente prevaricata: l'informazione investigativa, quella che non racconta il processo, ma l'indagine. E siccome l'indagine è sostanzialmente appannaggio dell'investigatore, la storia che passa è quella di chi accusa e mai – o quasi mai – di chi difende. Una miscela esplosiva che dà conto forse dell'interrogativo che ci siamo posti: perché tanto clamore se un caso torna in auge. Perché se il desiderio di tranquillità collettiva alimenta l'idea assai naïve che il processo sia matematica e che, dunque, il condannato – servito peraltro anni or sono su un piatto d'argento attraverso una narrazione non propriamente equilibrata – è certamente colpevole, non è strano che il cuore si ribelli rumorosamente al solo pensiero che la storia vera fosse un'altra; al solo pensiero che un innocente sia stato in galera per anni. Insomma, per dirla con Sciascia, "non c'è prove contrarie che tengano, quando si vuol credere!". Ecco, per parlare di Garlasco senza parlarne, basta riflettere sul fatto che tutto questo si riferisce al povero Stasi. Ma pure al povero Sempio.

*Avvocato penalista